

Bruxelles, 13 settembre 2018
(OR. en)

12137/18

PUBLIC 57
INF 166

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MAGGIO 2018

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel maggio 2018^{2 3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MAGGIO 2018

Procedure scritte concluse il 7 maggio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/694 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 117 dell'8.5.2018, pagg. 17-18	8522/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/689 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 117 dell'8.5.2018, pagg. 1-2	8525/18

Procedure scritte concluse l'8 maggio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/699 del Consiglio, dell'8 maggio 2018, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 117I dell'8.5.2018, pagg. 3-4	8584/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/698 del Consiglio, dell'8 maggio 2018, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 117I dell'8.5.2018, pagg. 1-2	8585/18

3615^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari Generali) tenutasi a Bruxelles il 14 maggio 2018**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018</i> Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo	8107/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
<i>Revisione della quarta direttiva antiriciclaggio</i> Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 43-74	72/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione deplora che la direttiva riveduta non offra lo stesso livello di trasparenza riguardo alla titolarità effettiva dei trust con fini di lucro come nel caso delle imprese e altre persone giuridiche.

Rileva che, alla luce dei principi generali del diritto dell'UE e del dovere di motivazione, è estremamente importante che la legislazione dell'Unione preveda una motivazione sufficiente, specifica, adeguata e giuridicamente valida in merito all'accesso alle informazioni sui titolari effettivi incluse nei registri centrali. La motivazione deve esplicitare in modo chiaro e inequivoco l'iter logico seguito dall'autore della misura, in modo da consentire alle parti interessate di conoscerne le ragioni e agli organi giurisdizionali competenti di esercitare il loro controllo. La Commissione ritiene che garantire l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese e società sia giustificato alla luce della necessità generale di trasparenza delle questioni aziendali al fine di proteggere gli interessi di parti terze e che tale aspetto della direttiva si riferisca all'articolo 50 TFUE. Si rammarica che il Parlamento ed il Consiglio abbiano ritenuto che tale aspetto debba essere considerato soltanto come un effetto collaterale positivo e non necessiti di un riferimento all'articolo 50 TFUE come base giuridica aggiuntiva.

Tuttavia, dato che il riferimento all'articolo 114 TFUE quale unica base giuridica non implica conseguenze giuridiche nella fattispecie, la Commissione può accettare la versione definitiva della direttiva.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rileva che l'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi sono necessarie, dal momento che la soglia specifica di partecipazione azionaria o altra interessenza partecipativa riportata nella direttiva è puramente indicativa e costituisce un elemento fattuale, tra altri, da tenere in considerazione. Alla luce del rischio intrinseco posto dalle entità non finanziarie che non svolgono un'attività imprenditoriale attiva, i soggetti obbligati dovrebbero applicare una soglia più bassa per quanto riguarda la determinazione della loro titolarità effettiva. Questo dovrebbe essere il caso, in particolare, delle entità non finanziarie passive che costituiscono una sottocategoria di tutte le entità soggette all'obbligo di notifica, definite nella direttiva sulla cooperazione amministrativa e contemplate dallo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (AEOI) elaborato dall'OCSE.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria è profondamente preoccupata per il fatto che il testo attuale non aumenta la trasparenza in merito alla titolarità effettiva necessaria per evitare abusi dei trust a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Vi è un'evidente necessità di istituire registri centrali e pubblici obbligatori dei titolari effettivi dei trust nello Stato membro la cui legislazione disciplina i trust (articolo 31 della direttiva 2015/849). Purtroppo il testo attuale rafforza ancora di più tale mancanza di trasparenza riguardo alla titolarità effettiva dei trust, in quanto prevede l'anonimato per i titolari effettivi di taluni tipi di trust. Pertanto l'Austria chiede che si ponga rimedio a tale evidente carenza del futuro quadro dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

Pur appoggiando la direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i Paesi Bassi sono preoccupati riguardo al periodo di recepimento di 20 mesi a disposizione degli Stati membri per istituire un registro di informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Un recepimento e un'attuazione rapidi delle modifiche nei singoli Stati membri sono importanti. Tuttavia in alcuni Stati membri – come i Paesi Bassi – in cui trust e istituti giuridici analoghi non sono disciplinati dalla legislazione nazionale e i trust non sono ancora soggetti ad alcun obbligo di registrazione, l'istituzione di registri operativi di informazioni sulla titolarità effettiva entro 20 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa sembra estremamente ambiziosa.

<i>Regolamento relativo al LULUCF</i> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 1-25	68/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: PL astenuiti: LV
--	-------	-------------------------	---

Dichiarazione della Lettonia e della Lituania

La Lettonia e la Lituania apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza estone per integrare il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) nel quadro della politica sui cambiamenti climatici post-2020.

Tuttavia, prendendo atto del testo di compromesso finale, entrambi i paesi esprimono preoccupazione per l'obbligo di contabilizzazione relativo alle zone umide a partire dal 2026.

L'importanza delle zone umide quali ecosistemi efficaci per lo stoccaggio del carbonio dovrebbe essere riconosciuta.

Tuttavia, le condizioni geografiche determinano una proporzione notevolmente più elevata di zone umide nell'Europa settentrionale e in alcuni paesi dell'Europa occidentale rispetto alla media dell'UE.

Tali zone sono dunque particolarmente importanti per la fissazione degli obiettivi climatici (e il rispetto della "regola del non-debito") nonché per la gestione efficace e sostenibile delle risorse.

Nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), i paesi sono incoraggiati ad utilizzare i recenti orientamenti tecnici del supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per comunicare le loro emissioni e assorbimenti provenienti da zone umide gestite. I progressi nell'attuazione del supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida variano tra gli Stati membri dell'UE.

L'importanza dei progressi compiuti dai paesi nell'attuare il supplemento del 2013 sulle zone umide aumenta quando la contabilizzazione obbligatoria è applicata alle zone umide poiché in tal caso entrano in causa la comparabilità degli obiettivi raggiunti e questioni di incidenza finanziaria.

Per garantire un sistema di contabilizzazione rigoroso e trasparente tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare le stesse linee guida sulle zone umide prima di applicare la contabilizzazione obbligatoria.

È inoltre necessario che gli Stati membri compiano notevoli sforzi e dispongano di un margine di tempo sufficiente affinché possano:

ottenere dati nazionali precisi sulla gestione delle zone umide e ridurre le incertezze. È ancora necessario adoperarsi molto al riguardo; e

ottenere fattori nazionali per le regioni (zone temperate) soprattutto poiché i fattori nazionali nel supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida presentano molte incertezze. Gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno scientifico e metodologico a livello dell'UE.

Alla luce di quanto precede, invitiamo la Commissione europea, durante le prossime revisioni del regolamento, a tenere conto dell'eventuale mancanza di dati precisi e di fattori nazionali di emissione nel valutare le emissioni e gli assorbimenti nel quadro della gestione delle zone umide e a garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per migliorarli.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia esprime profondo disappunto per la versione adottata del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE. Il fatto che gli ecosistemi forestali costituiscano i maggiori e più importanti pozzi di assorbimento del carbonio in Europa non è stato debitamente preso in considerazione nella legislazione proposta. La fissazione del livello di riferimento per le foreste per i terreni forestali gestiti sulla base di un breve periodo compreso tra il 2000 e il 2009 costituisce una decisione arbitraria a beneficio di alcuni paesi e a scapito di altri in quanto il periodo non è abbastanza rappresentativo per la gestione delle loro foreste. Si è inoltre creata un'immagine inadeguata della silvicoltura negli Stati membri poiché il sistema di contabilizzazione si basa sul livello di riferimento per le foreste così calcolato e poiché la chiave di ripartizione del meccanismo di compensazione utilizza come base il parametro della copertura forestale, nonostante questo sia solo uno dei molti parametri relativi al settore forestale. La metodologia di contabilizzazione di cui sopra potrebbe causare un indebitamento malgrado una situazione in cui le risorse di biomassa forestale cresceranno a seguito degli effettivi assorbimenti netti.

Se i benefici climatici a lungo termine degli ecosistemi forestali non sono sufficientemente riconosciuti e sono contabilizzati come emissioni, anche se il livello del legname prodotto è di molto inferiore all'incremento annuo, gli investimenti previsti per il settore della silvicoltura e del legname saranno molto limitati. Ciò pone un interrogativo sul ruolo delle foreste e del legname nella futura economia verde dell'UE. L'UE dovrebbe promuovere l'utilizzazione delle sue risorse forestali poiché questa non costituisce soltanto una soluzione rispettosa dell'ambiente ma contribuisce anche ad accrescere il ruolo delle foreste nella bioeconomia e lo sviluppo sostenibile della regione. La limitazione dell'utilizzazione del legno nell'UE porterà inevitabilmente ad un aumento delle importazioni di materiali legnosi da paesi terzi.

La Polonia è inoltre profondamente preoccupata per l'attuale struttura del quadro di contabilizzazione riguardo al meccanismo di compensazione per i terreni forestali gestiti (articolo 11, paragrafo 1) in quanto priva gli Stati membri della possibilità di avvalersi del meccanismo di flessibilità tra i settori LULUCF e ESR, fatti salvi l'articolo 7 e i limiti definiti nell'allegato III del regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR). L'utilizzazione delle unità del meccanismo di compensazione implica la rinuncia al ricorso all'articolo 7 del regolamento ESR.

Secondo la Polonia, ciò contraddice l'intenzione iniziale di rafforzare il ruolo del settore forestale nell'attuazione della politica climatica dell'UE, poiché vi è il rischio giustificato che le succitate condizioni per il ricorso al meccanismo di compensazione per i terreni forestali gestiti siano state specificate in modo da ridurre il livello di utilizzazione dei limiti individuali nel meccanismo di flessibilità ESR – LULUCF, il che costituirebbe quindi un ulteriore elemento per accrescere l'obiettivo di riduzione. Quanto precede, insieme alla condizione del rispetto della "regola del non-debito" a livello dell'UE, suscita grande preoccupazione, poiché l'adempimento di questa condizione sfugge ampiamente al controllo di un determinato Stato membro, il che, a parere della Polonia, non dovrebbe verificarsi.

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo accetta l'accordo raggiunto tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo. Desideriamo tuttavia sottolineare che permangono una serie di perplessità riguardo all'approccio relativo a tale settore.

Come abbiamo rilevato fin dall'inizio della discussione, il settore LULUCF dovrebbe essere pienamente integrato nella politica climatica in modo da contemplare e fornire incentivi al conseguimento di effettive riduzioni delle emissioni e promuovere il sequestro del carbonio. Il settore LULUCF è fondamentale per raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio prevista dall'accordo di Parigi e per l'obiettivo proprio del Portogallo di raggiungere la neutralità-carbonio nel 2050.

Abbiamo inoltre sottolineato fin dal principio le diverse opportunità e possibilità per migliorare un sistema che è stato elaborato nel quadro dell'architettura del protocollo di Kyoto e ha già dimostrato di essere inutilmente complesso e molto limitato nel promuovere un'azione concreta.

Il risultato finale si è tradotto in una maggiore ambiguità, in particolare nel calcolo dei livelli di riferimento per le foreste. Va inoltre al di là dell'orientamento internazionale relativo alla contabilizzazione isolata del legno morto.

Questi due aspetti introducono complessità nel regolamento, rendendolo più difficile da spiegare e da applicare.

Il Portogallo sottolinea inoltre che l'obbligo di contabilizzazione delle zone umide graverà notevolmente su alcuni Stati membri per i quali le zone umide rappresentano una fonte trascurabile di emissioni.

A nostro parere, questo modello potrà essere significativamente migliorato dopo il 2030, sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione e di altri approcci validi seguiti attualmente da altri paesi nell'ambito dell'accordo di Parigi.

<i>Regolamento sulla condivisione degli sforzi</i> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 26-42	3/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: LT, MT astenuti: LV, PL
Dichiarazione della Lituania La Lituania sostiene fermamente l'accordo di Parigi e le responsabilità comuni dell'UE in materia di clima. La Lituania contribuirà all'attuazione degli impegni dell'UE e accetta l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 proposto nel regolamento sulla condivisione degli sforzi. In Lituania i settori non coperti dal sistema ETS rappresentano il 66% delle emissioni totali di gas a effetto serra; la maggior parte delle emissioni provengono dai settori dei trasporti e dell'agricoltura (rispettivamente 38% e 35%). La Lituania vanta uno dei livelli più bassi di emissioni di gas a effetto serra pro capite e nel 2015 ha conseguito una riduzione delle emissioni pari al 58,2%, rispetto ai livelli del 1990¹ - il migliore risultato tra tutti gli Stati membri dell'UE. La Lituania considera la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra un processo e un dovere a lungo termine che richiedono preparazione e risorse adeguate. Il testo finale di compromesso del regolamento sulla condivisione degli sforzi contiene una serie di elementi accettabili per la Lituania. Tuttavia, anticipare a metà 2019 la data di inizio della traiettoria lineare di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra imporrà alla Lituania di assumere obblighi molto più gravosi di quanto sia disposta ad accettare. Una data di inizio anticipata comporterà, per la Lituania, ulteriori impegni di mitigazione che, di fatto, saranno controproducenti al conseguimento dell'obiettivo 2030 nel modo più efficiente possibile sotto il profilo dei costi. La priorità è investire nelle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e non spendere risorse limitate per acquistare assegnazioni annuali di emissioni. Non riscontriamo pertanto alcun motivo che giustifichi un bilancio ristretto per le assegnazioni annuali di emissioni già all'inizio del prossimo periodo. La Lituania ha sollevato tali preoccupazioni durante tutti i negoziati, ma non ne è stato tenuto conto. La Lituania non è pertanto in grado di appoggiare il testo di compromesso finale. ¹ "Sustainable development in the European Union MONITORING REPORT ON PROGRESS TOWARDS THE SDGS IN AN EU CONTEXT" (Lo sviluppo sostenibile nell'Unione europea. Relazione di monitoraggio dei progressi verso la realizzazione degli SDG nel contesto dell'UE), Eurostat, edizione 2017, pag. 263 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8461633/KS-04-17-780-EN-N.pdf/f7694981-6190-46fb-99d6-d092ce04083f			

Dichiarazione di Malta

Malta ribadisce il suo impegno ad affrontare le questioni climatiche con tutti i mezzi a sua disposizione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e dell'obiettivo dell'UE, vale a dire conseguire entro il 2030, a livello di UE, una riduzione del 30% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 nei settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

Malta apprezza gli sforzi compiuti per riconoscere i suoi limiti specifici nel realizzare la traiettoria più accentuata di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non ETS dal 2013 al 2030, mediante l'inclusione di Malta nell'allegato IV del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Malta ritiene tuttavia che il livello dell'aggiustamento previsto non tenga conto a sufficienza della situazione in cui il paese si troverà nel periodo successivo al 2020 per il fatto di essere lo Stato membro con:

- il livello più basso di emissioni di gas a effetto serra pro capite nell'UE nei settori non ETS;
- una struttura economica a bassa intensità di carbonio

Secondo Malta, lo sforzo che le viene richiesto ai sensi del regolamento in questione è sproporzionato, anche in considerazione del fatto che Malta è il paese che produce meno emissioni in assoluto e pro capite.

Malta ha sistematicamente sollevato tali preoccupazioni durante i negoziati e, in linea con la sua posizione precedente, non può pertanto appoggiare l'adozione del regolamento, che continua a mettere lo Stato membro di fronte a una traiettoria estremamente difficile da rispettare fino al 2030.

<i>Decisione sulla rendicontazione ambientale</i> Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 155-161	67/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Repubblica ceca, della Lituania, del Belgio e dell'Ungheria La Repubblica ceca, la Lituania, il Belgio e l'Ungheria desiderano sollevare preoccupazioni per la procedura applicata per quanto riguarda l'articolo 4 della decisione concernente il regolamento sul riciclaggio delle navi. La modifica proposta relativa agli obblighi di comunicazione di informazioni costituisce un'estensione di tali obblighi imposti agli Stati membri e va oltre le modifiche necessarie derivanti dall'abrogazione della direttiva 91/692/CEE. Tale modifica è pertanto una modifica sostanziale piuttosto che un adeguamento tecnico. Un comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi è stato istituito ai sensi dell'articolo 25 del regolamento sul riciclaggio delle navi per assistere la Commissione. Tuttavia, il comitato non è stato informato della proposta né è stato consultato in merito alla modifica proposta. Ci rammarichiamo che la Commissione non abbia consultato gli esperti designati in materia e speriamo che in futuro tali questioni tecniche saranno trasmesse ai pertinenti comitati.			

<i>Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia</i> Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 75-91	4/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: SK astenuiti: HR, UK
Dichiarazione della Svezia Gli edifici svolgono un ruolo sempre più importante nel sistema energetico e la Svezia è stata generalmente favorevole a una revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia finalizzata alla sua integrazione nel sistema energetico a condizioni di mercato. A nostro parere i veicoli elettrici dovrebbero costituire un investimento sicuro e gli ostacoli all'utilizzo dei veicoli elettrici dovrebbero essere rimossi, ad esempio mediante l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica. Tuttavia, il compromesso con il Parlamento europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, che prevede l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica entro il 1° gennaio 2025, potrebbe risultare molto costoso, e non è chiaro come tale requisito contribuisca al conseguimento degli obiettivi fissati o apporti altri benefici. La Svezia prende atto del fatto che la disposizione è stata ampliata notevolmente per includervi non solo gli edifici di nuova costruzione e non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di venti posti auto, ma anche tutti gli edifici non residenziali di tale tipo. La Svezia esprime profondo rammarico per il fatto che tale disposizione sia stata inclusa senza consentire lo svolgimento di una valutazione d'impatto sui costi e i benefici.			
Dichiarazione della Germania <u>Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo):</u> Le disposizioni del nuovo articolo 10, paragrafo 6 bis, non impongono l'obbligo di creare banche dati degli attestati di prestazione energetica. Ne consegue che la banche dati sono facoltative, come confermato dal considerando 34. <u>Allegato I, punto 2:</u> Per quanto riguarda l'energia fornita dal vettore energetico (fonti di energia lontane), nel calcolare i fattori di energia primaria gli Stati membri possono tener conto delle fonti rinnovabili in modo tale che la quota di energia rinnovabile dell'intera rete nazionale (mix energetico) sia utilizzata come base. Con riferimento all'energia generata e consumata in loco o nelle vicinanze, gli Stati membri possono valutare individualmente le fonti di energia rinnovabili quando calcolano i fattori di energia primaria per i vettori energetici.			

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo accoglie con favore l'accordo raggiunto in merito alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tuttavia, ritiene che l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici rappresenti un presupposto necessario per lo sviluppo di tale settore. Il Lussemburgo deplora pertanto la mancanza di ambizione nel testo finale relativo ai punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, siano essi privati o pubblici.

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sostiene, in generale, gli obiettivi della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia, la prospettiva di una decarbonizzazione degli edifici entro il 2050 e il maggiore utilizzo delle tecnologie intelligenti nel parco immobiliare dell'UE, oltre all'integrazione dello sviluppo tecnologico e al sostegno alla promozione della mobilità elettrica.

Tuttavia, non possiamo sostenere le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, riguardanti l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici in tutti gli edifici non residenziali entro il 2025. Siamo fermamente convinti che ciò debba limitarsi agli edifici non residenziali di nuova costruzione e agli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, nonché agli edifici non residenziali di nuova costruzione e agli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria o per gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

La Croazia si rammarica profondamente per il fatto che le disposizioni summenzionate siano state incluse senza aver tenuto conto del livello ottimale di ambizione, dello stato dell'economia e dei diversi livelli di sviluppo tecnologico negli Stati membri. Di conseguenza, la Croazia si asterrà in sede di adozione della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per la Grecia, la Spagna, la Francia e il Portogallo</i> Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo GU L 144 dell'8.6.2018, pagg. 3-4	6496/18
<i>Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/010 BE/Caterpillar)</i> Decisione (UE) 2018/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2017/010 BE/Caterpillar GU L 144 dell'8.6.2018, pagg. 5-6	7858/18
<i>Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018)</i> Decisione (UE) 2018/845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) GU L 144 dell'8.6.2018, pagg. 1-2	7826/18
<i>Conclusioni su "Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati" (relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati"	8755/18
<i>Conclusioni su "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale" (relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale"	8756/18

<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Estonia, gestione delle frontiere esterne terrestri</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne terrestri	8790/18
<i>Raccomandazione nel quadro della valutazione Schengen - Portogallo, gestione delle frontiere esterne</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	8791/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Portogallo, protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	8792/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Portogallo, visti</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	8793/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Portogallo, rimpatri</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'acquis di Schengen nel settore dei rimpatri	8795/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Malta, protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della Repubblica di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	8796/18

<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svezia, cooperazione di polizia</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	8797/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la sostanza ADB-CHMINACA</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiamide (ADB-CHMINACA) GU L 125 del 22.5.2018, pagg. 8-9	5387/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la sostanza CUMYL-4CN-BINACA</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiamide (CUMYL-4CN-BINACA) GU L 125 del 22.5.2018, pagg. 10-11	5392/18
<i>Relazioni con la Repubblica dell'Iraq - Adesione della Croazia all'accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq</i> <i>Decisione relativa alla firma</i> Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	15781/17

<i>Accademia europea per la sicurezza e la difesa - formazione sulla cibersecurity: decisione</i> Decisione (PESC) 2018/712 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) GU L 119 del 15.5.2018, pagg. 37-38	7541/18
<i>Ex Repubblica jugoslava di Macedonia - passaggio alla seconda fase dell'associazione</i> Decisione (UE) 2018/751 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo GU L 126 del 23.5.2018, pagg. 3-5	7325/18
<i>Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'UE e la Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli</i> Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 129 del 25.5.2018, pagg. 1-2	13357/17
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 129 del 25.5.2018, pagg. 3-15	13471/17

<i>Rinnovo dell'accordo tra l'Euratom e la KEDO</i> Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)	7884/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'accordo che istituisce lo Spazio aereo comune europeo (ECAA)</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.	8054/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in occasione della 99ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO concernente la sicurezza delle navi passeggeri</i> Decisione (UE) 2018/752 del Consiglio, del 14 maggio 2018, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 99ª sessione del comitato per la sicurezza marittima, in relazione all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1, all'approvazione di orientamenti pertinenti sulle informazioni operative per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2014 e all'adozione di modifiche al codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio, versione 2010 GU L 126 del 23.5.2018, pagg. 6-7	7361/18

<i>Decisione del Consiglio che denuncia l'accordo di partenariato con l'Unione delle Comore</i> Decisione (UE) 2018/757 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore GU L 128 del 24.5.2018, pagg. 13-15	14423/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo sulla pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio</i> Decisione (UE) 2018/754 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio GU L 128 del 24.5.2018, pagg. 1-3	12476/17
<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/715 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 120 del 16.5.2018, pagg. 4-7	6993/18
<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/714 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 120 del 16.5.2018, pagg. 1-3	6995/18
<i>EUTM Mali - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/716 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) GU L 120 del 16.5.2018, pagg. 8-9	7500/18

<i>EUNAVFOR MED operazione SOPHIA - Decisione</i> Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) GU L 122 del 19.5.2015, pagg. 31-35	7708/18
<i>Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 118I del 14.5.2018, pagg. 3-4	7646/18
<i>Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 118I del 14.5.2018, pagg. 1-2	7648/18
<i>Recepimento di misure restrittive ONU nei confronti della Libia (maggio 2018) - Decisione di esecuzione</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2018/713 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 119 del 15.5.2018, pagg. 39-40	8635/18

3617^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione, gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 maggio 2018**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Pacchetto "rifiuti": direttiva sui rifiuti</i> Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 109-140	11/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU, PT

Dichiarazione della Commissione relativa a un quadro strategico per l'economia circolare

La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare¹. Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio² basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni.

Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica³ o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo⁴.

Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti⁵. Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito.

Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019⁶, conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità.

¹ COM(2015) 614 final

² COM(2018) 29 final

³ COM (2018) 28 final

⁴ COM(2017) 637 final

⁵ COM (2018) 32 final

⁶ COM(2016) 773 final

Dichiarazione della Commissione relativa alle iniziative sull'economia collaborativa

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare⁷, la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"⁸ del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

⁷ COM(2015) 614 final

⁸ COM(2016) 356 final

Dichiarazione della Commissione relativa alla microplastica

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare⁹, la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastica, inclusi gli ingredienti a base di microsfele. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastica da tutte le fonti principali – che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

⁹ COM (2018) 28 final

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e sui materiali non più considerati rifiuti

Nell'ambito del riesame del regolamento (UE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in programma entro la fine del 2020, la Commissione intende considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure sulle spedizioni di materiali non più considerati rifiuti se non saranno stabiliti criteri in materia a livello di Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Dichiarazione della Commissione sulle misure da adottare per assicurare il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica

In conformità dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica assicurandosi che tali misure non compromettano la realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare quelli concernenti la gerarchia dei rifiuti, la raccolta differenziata e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ivi stabiliti.

Sulla base dello scambio di opinioni che ha avuto luogo nella riunione del 30 giugno 2017 del gruppo di esperti sulla direttiva quadro sui rifiuti e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-323/13, la Commissione nei prossimi mesi intensificherà il dialogo con gli Stati membri sulle misure strategiche da adottare in questo campo.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione relativa alla disponibilità dei dati e agli obblighi di comunicazione

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

Dichiarazione della Polonia**Frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri**

La Polonia è delusa nel constatare le informazioni che riguardano l'aumento della frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri.

I progetti di direttive aumentano la frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri da una cadenza biennale a una annuale, il che non è mai stato accettato nel mandato. Le soluzioni presentate costituiscono un onere amministrativo notevole per gli Stati membri. La Polonia ha appoggiato il mandato nel maggio 2017 a condizione che tenesse conto della sua richiesta concernente la frequenza della comunicazione.

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo afferma il suo pieno impegno a favore degli obiettivi dell'economia circolare e riconosce che è necessario intervenire sempre più a monte per promuoverla. A tale proposito il Portogallo riconosce l'importanza del presente accordo per l'ambiente e per l'economia, oltre che per affermare il ruolo guida dell'UE nel settore. Non può tuttavia che esprimere profondo rammarico rispetto alla soluzione che è stata scelta alla fine per quanto concerne l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti organici nel 2023 e la corrispondente eliminazione graduale dei trattamenti meccanici e biologici nel 2027, che non tiene conto né delle circostanze nazionali né degli investimenti effettuati con il sostegno dell'UE, gettando le basi per una possibile violazione delle disposizioni adottate, in quanto gli obiettivi stabiliti richiedono modifiche strategiche delle politiche e la riconversione delle tecnologie. La diffusione di sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti organici in tutto il territorio nazionale, che accresce la necessità di sostegno da parte dei cittadini, sarà difficilmente conseguibile entro tale lasso di tempo.

La conformità a tali disposizioni richiederà ancora una volta un considerevole sforzo finanziario, le cui ripercussioni saranno tanto più gravi, tanto minore sarà il tempo a disposizione per realizzare i relativi adeguamenti. Si dovrebbe tenere debito conto della questione nel definire il sostegno dell'UE per i nuovi investimenti collegati a tale tipo di intervento. In aggiunta il testo consolidato delle quattro proposte legislative va oltre l'accordo provvisorio in settori per i quali il Portogallo ha un interesse particolare, nello specifico la definizione di nuovi obiettivi intermedi nel 2024 e la possibile revisione di altri obiettivi per specifici flussi e frazioni, quali rifiuti di costruzioni e demolizioni, tessili, rifiuti commerciali e rifiuti industriali non pericolosi, nonché obiettivi per il riutilizzo dei rifiuti urbani.

Il testo prevede altresì che gli atti delegati adottati dalla Commissione europea definiscano questioni strategiche relative all'applicazione della normativa; permangono altresì incertezze relativamente alla definizione delle operazioni di trattamento, con ripercussioni sul calcolo degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, oltre che al recupero.

Riteniamo pertanto che siano seriamente compromessi gli obiettivi di fondo di armonizzare le procedure e promuovere la comparabilità dei dati, che rappresentano i pilastri su cui si basa la revisione di dette direttive.

In considerazione di quanto precede, il Portogallo si astiene dalla votazione relativa all'attuale proposta legislativa.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia sostiene il compromesso generale ottenuto durante i negoziati sul pacchetto "rifiuti", riconoscendo quanto sia stato faticoso raggiungere un accordo e quanto sia importante il pacchetto nell'ambito della strategia sull'economia circolare.

Nel corso dei negoziati sono state incluse tuttavia una serie di importanti disposizioni che non sono giuridicamente coerenti o che non sono state basate su un'adeguata valutazione d'impatto, segnatamente:

l'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e l'articolo 9, paragrafo 1 bis, sull'interfaccia tra REACH e i rifiuti, come anche la mancanza di riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti:
nell'articolo 11, paragrafo 1, sulla demolizione selettiva,
nell'articolo 18, paragrafo 3, sui rifiuti pericolosi miscelati,
nell'articolo 20 sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi e
nell'articolo 22, paragrafo 1, sui rifiuti organici.

A nostro avviso, è probabile che l'attuazione di dette disposizioni si riveli tanto problematica nella pratica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini da risultare perfino controproducente in relazione all'obiettivo generale di promuovere l'economia circolare in modo sostenibile.

Riteniamo inoltre che l'intera responsabilità finanziaria debba essere a carico dei regimi di responsabilità estesa del produttore e constatiamo che l'obiettivo di collocamento in discarica del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035/2040 non tiene sufficientemente conto delle diverse condizioni sociali o della densità e delle caratteristiche della popolazione tra i vari Stati membri e porta inevitabilmente al risultato, non ottimale, di un maggiore incenerimento.

Incoraggiamo inoltre la Commissione a trattare in modo sistematico e coerente le specifiche caratteristiche delle piccole isole remote nell'ambito delle misure di attuazione del pacchetto e, in particolare, della direttiva riveduta sulle discariche, come anche dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, e delle suddette disposizioni correlate.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia sostiene le finalità e gli obiettivi del pacchetto "rifiuti", come anche il relativo compromesso generale, che spiana la via a un maggiore riciclaggio e a una migliore economia circolare.

La Finlandia desidera nondimeno ribadire le sue preoccupazioni riguardo all'incoerenza degli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio rispetto agli obiettivi relativi ai materiali specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Più specificamente, la Finlandia ritiene che la riduzione degli obiettivi relativi ai materiali specifici non trovi sufficiente riscontro negli obiettivi generali di riciclaggio. Rispetto alla proposta della Commissione, ad esempio, l'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno è stato ridotto di 35 punti percentuali (da 60% a 25%) nel 2025 e di 45 punti percentuali (da 75% a 30%) nel 2030. Ciononostante, l'obiettivo generale per il 2025 è rimasto immutato (65%) rispetto alla proposta della Commissione e l'obiettivo per il 2030 è stato ridotto di soli 5 punti percentuali (da 75% a 70%).

La Finlandia ritiene inoltre che gli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non tengano sufficientemente conto del fatto che la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dipende in notevole misura dalla quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati. Al riguardo, l'accordo finale è particolarmente svantaggioso per gli Stati membri in cui è diffuso l'uso di imballaggi in legno e in cui è notevole la quota di rifiuti di imballaggio in legno rispetto alla quantità complessiva di rifiuti di imballaggio.

Per tali Stati membri gli obiettivi generali di riciclaggio possono essere raggiunti nella pratica unicamente se i tassi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno possono essere portati a livelli nettamente superiori agli obiettivi relativi ai materiali specifici. Nemmeno il riciclaggio estremamente efficace di altri materiali di rifiuti di imballaggio (ossia un riciclaggio di molto superiore ai loro obiettivi relativi ai materiali specifici) potrebbe compensare l'incidenza dominante del tasso inferiore di riciclaggio previsto per gli imballaggi in legno. Si tratta di una contraddizione poiché gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno sono stati volutamente fissati a un livello più basso a motivo delle limitate potenzialità di riciclaggio.

Pertanto, pur ribadendo il proprio impegno e sostegno a favore delle finalità e degli obiettivi del pacchetto "rifiuti", la Finlandia si rammarica che gli obiettivi vincolanti generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non consentano l'equo trattamento degli Stati membri in funzione della quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati rispetto alla quantità complessiva di tutti i materiali di imballaggio.

Dichiarazioni della Germania

Raccolta differenziata

1. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti in vigore stabilisce che, al fine della conformità all'obbligo di recupero previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti devono essere raccolti separatamente "laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". La modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, concordata nel trilogico ha rimosso tale riserva sostituendola nel nuovo articolo 10, paragrafo 3, con una clausola derogatoria speciale ai sensi della quale gli Stati membri possono consentire, a talune condizioni, deroghe all'obbligo di raccolta differenziata. Tale modifica dell'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti non ha ripercussioni solo sugli obblighi diretti dei produttori e dei detentori, ma anche sull'obbligo degli Stati membri di garantire la raccolta differenziata di taluni rifiuti, di raggiungere percentuali di riciclaggio (articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti) e di provvedere alla raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti).

La Germania sostiene l'obiettivo perseguito dalla direttiva quadro sui rifiuti di realizzare un'economia circolare sostenibile a livello sia nazionale che di UE. Tutte le parti interessate dovrebbero contribuire agli sforzi tesi a realizzare un'economia circolare, che necessita pertanto di una base giuridica solida. La Germania osserva che, indipendentemente dalla clausola derogatoria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che il diritto costituzionale tedesco stabiliscono che è possibile imporre ai produttori e ai detentori di rifiuti obblighi giuridicamente vincolanti quali, in particolare, gli obblighi di raccolta differenziata, solo se sono proporzionati, vale a dire idonei, necessari e appropriati al fine di migliorare il riciclaggio.

2. Lo stesso vale per il nuovo divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, (nuovo) della direttiva quadro sui rifiuti nonché per il divieto di collocamento in discarica di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva sulle discariche. Tali divieti possono essere imposti ai produttori e detentori di rifiuti solo se sono proporzionati. Inoltre l'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti richiede che la gestione di tali rifiuti sia garantita senza che siano messi in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Obbligo di fornire all'ECHA informazioni relative ad articoli (articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti)

La disposizione inserita all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 9, paragrafo 2, nel corso della fase finale dei negoziati di trilogia, che stabilisce che gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH debbano essere inclusi in una banca dati presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), solleva una serie di questioni dettagliate che è necessario chiarire affinché gli Stati membri possano elaborare regolamenti conformi agli obiettivi della disposizione. Ad esempio è necessario chiarire come poter identificare gli articoli interessati in modo che sia possibile inserirli in una banca dati centrale così da facilitarne la consultazione. È altresì necessario in particolare elaborare disposizioni comuni per risolvere la questione della moltiplicazione degli inserimenti di dati relativi ai singoli articoli, che prevedibilmente si verificherà spesso a causa dell'estensione dell'obbligo a tutti i fornitori dell'intera catena di approvvigionamento.

La Germania si rammarica che tale disposizione, che richiederà a tutte le parti di approfondire considerevoli sforzi, sia stata inclusa nel progetto senza gli opportuni preparativi in termini di contenuto o l'opportuna valutazione d'impatto necessaria per una questione così complessa. La Germania può approvarla solo in considerazione del compromesso generale raggiunto nel corso della procedura di trilogia. La Germania chiede che la Commissione, in consultazione con l'ECHA in quanto organo responsabile della gestione della banca dati, chiarisca gli specifici dettagli necessari affinché l'ECHA e gli Stati membri attuino la disposizione in modo opportuno limitando nel contempo il carico di lavoro al minimo indispensabile. Si invita la Commissione, nel caso in cui ritenga che siano necessarie ulteriori modifiche del diritto dell'Unione, a presentare i pertinenti progetti di disposizioni.

<i>Pacchetto "rifiuti": direttiva su ELV/pile/RAEE</i> Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 93-99	9/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU
Dichiarazione della Commissione relativa a un quadro strategico per l'economia circolare La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare¹⁰. Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio¹¹ basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni. Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica¹² o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo¹³. Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti¹⁴. Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito. Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019¹⁵, conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità. ¹⁰ COM(2015) 614 final ¹¹ COM(2018) 29 final ¹² COM (2018) 28 final ¹³ COM(2017) 637 final ¹⁴ COM (2018) 32 final ¹⁵ COM(2016) 773 final			

Dichiarazione della Commissione relativa alle iniziative sull'economia collaborativa

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare¹⁶, la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"¹⁷ del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

¹⁶ COM(2015) 614 final

¹⁷ COM(2016) 356 final

Dichiarazione della Commissione relativa alla microplastica

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare¹⁸, la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastica, inclusi gli ingredienti a base di microsfele. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastica da tutte le fonti principali – che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

¹⁸ COM (2018) 28 final

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e sui materiali non più considerati rifiuti

Nell'ambito del riesame del regolamento (UE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in programma entro la fine del 2020, la Commissione intende considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure sulle spedizioni di materiali non più considerati rifiuti se non saranno stabiliti criteri in materia a livello di Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Dichiarazione della Commissione sulle misure da adottare per assicurare il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica

In conformità dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica assicurandosi che tali misure non compromettano la realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare quelli concernenti la gerarchia dei rifiuti, la raccolta differenziata e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ivi stabiliti.

Sulla base dello scambio di opinioni che ha avuto luogo nella riunione del 30 giugno 2017 del gruppo di esperti sulla direttiva quadro sui rifiuti e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-323/13, la Commissione nei prossimi mesi intensificherà il dialogo con gli Stati membri sulle misure strategiche da adottare in questo campo.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione relativa alla disponibilità dei dati e agli obblighi di comunicazione

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

Dichiarazione della Polonia**Frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri**

La Polonia è delusa nel constatare le informazioni che riguardano l'aumento della frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri.

I progetti di direttive aumentano la frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri da una cadenza biennale a una annuale, il che non è mai stato accettato nel mandato. Le soluzioni presentate costituiscono un onere amministrativo notevole per gli Stati membri. La Polonia ha appoggiato il mandato nel maggio 2017 a condizione che tenesse conto della sua richiesta concernente la frequenza della comunicazione.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia sostiene il compromesso generale ottenuto durante i negoziati sul pacchetto "rifiuti", riconoscendo quanto sia stato faticoso raggiungere un accordo e quanto sia importante il pacchetto nell'ambito della strategia sull'economia circolare.

Nel corso dei negoziati sono state incluse tuttavia una serie di importanti disposizioni che non sono giuridicamente coerenti o che non sono state basate su un'adeguata valutazione d'impatto, segnatamente:

l'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e l'articolo 9, paragrafo 1 bis, sull'interfaccia tra REACH e i rifiuti, come anche la mancanza di riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti:
nell'articolo 11, paragrafo 1, sulla demolizione selettiva,
nell'articolo 18, paragrafo 3, sui rifiuti pericolosi miscelati,
nell'articolo 20 sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi e
nell'articolo 22, paragrafo 1, sui rifiuti organici.

A nostro avviso, è probabile che l'attuazione di dette disposizioni si riveli tanto problematica nella pratica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini da risultare perfino controproducente in relazione all'obiettivo generale di promuovere l'economia circolare in modo sostenibile.

Riteniamo inoltre che l'intera responsabilità finanziaria debba essere a carico dei regimi di responsabilità estesa del produttore e constatiamo che l'obiettivo di collocamento in discarica del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035/2040 non tiene sufficientemente conto delle diverse condizioni sociali o della densità e delle caratteristiche della popolazione tra i vari Stati membri e porta inevitabilmente al risultato, non ottimale, di un maggiore incenerimento.

Incoraggiamo inoltre la Commissione a trattare in modo sistematico e coerente le specifiche caratteristiche delle piccole isole remote nell'ambito delle misure di attuazione del pacchetto e, in particolare, della direttiva riveduta sulle discariche, come anche dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, e delle suddette disposizioni correlate.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia sostiene le finalità e gli obiettivi del pacchetto "rifiuti", come anche il relativo compromesso generale, che spiana la via a un maggiore riciclaggio e a una migliore economia circolare.

La Finlandia desidera nondimeno ribadire le sue preoccupazioni riguardo all'incoerenza degli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio rispetto agli obiettivi relativi ai materiali specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Più specificamente, la Finlandia ritiene che la riduzione degli obiettivi relativi ai materiali specifici non trovi sufficiente riscontro negli obiettivi generali di riciclaggio. Rispetto alla proposta della Commissione, ad esempio, l'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno è stato ridotto di 35 punti percentuali (da 60% a 25%) nel 2025 e di 45 punti percentuali (da 75% a 30%) nel 2030. Ciononostante, l'obiettivo generale per il 2025 è rimasto immutato (65%) rispetto alla proposta della Commissione e l'obiettivo per il 2030 è stato ridotto di soli 5 punti percentuali (da 75% a 70%).

La Finlandia ritiene inoltre che gli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non tengano sufficientemente conto del fatto che la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dipende in notevole misura dalla quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati. Al riguardo, l'accordo finale è particolarmente svantaggioso per gli Stati membri in cui è diffuso l'uso di imballaggi in legno e in cui è notevole la quota di rifiuti di imballaggio in legno rispetto alla quantità complessiva di rifiuti di imballaggio.

Per tali Stati membri gli obiettivi generali di riciclaggio possono essere raggiunti nella pratica unicamente se i tassi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno possono essere portati a livelli nettamente superiori agli obiettivi relativi ai materiali specifici. Nemmeno il riciclaggio estremamente efficace di altri materiali di rifiuti di imballaggio (ossia un riciclaggio di molto superiore ai loro obiettivi relativi ai materiali specifici) potrebbe compensare l'incidenza dominante del tasso inferiore di riciclaggio previsto per gli imballaggi in legno. Si tratta di una contraddizione poiché gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno sono stati volutamente fissati a un livello più basso a motivo delle limitate potenzialità di riciclaggio.

Pertanto, pur ribadendo il proprio impegno e sostegno a favore delle finalità e degli obiettivi del pacchetto "rifiuti", la Finlandia si rammarica che gli obiettivi vincolanti generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non consentano l'equo trattamento degli Stati membri in funzione della quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati rispetto alla quantità complessiva di tutti i materiali di imballaggio.

Dichiarazioni della Germania

Raccolta differenziata

1. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti in vigore stabilisce che, al fine della conformità all'obbligo di recupero previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti devono essere raccolti separatamente "laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". La modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, concordata nel trilogio ha rimosso tale riserva sostituendola nel nuovo articolo 10, paragrafo 3, con una clausola derogatoria speciale ai sensi della quale gli Stati membri possono consentire, a talune condizioni, deroghe all'obbligo di raccolta differenziata. Tale modifica dell'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti non ha ripercussioni solo sugli obblighi diretti dei produttori e dei detentori, ma anche sull'obbligo degli Stati membri di garantire la raccolta differenziata di taluni rifiuti, di raggiungere percentuali di riciclaggio (articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti) e di provvedere alla raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti).

La Germania sostiene l'obiettivo perseguito dalla direttiva quadro sui rifiuti di realizzare un'economia circolare sostenibile a livello sia nazionale che di UE. Tutte le parti interessate dovrebbero contribuire agli sforzi tesi a realizzare un'economia circolare, che necessita pertanto di una base giuridica solida. La Germania osserva che, indipendentemente dalla clausola derogatoria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che il diritto costituzionale tedesco stabiliscono che è possibile imporre ai produttori e ai detentori di rifiuti obblighi giuridicamente vincolanti quali, in particolare, gli obblighi di raccolta differenziata, solo se sono proporzionati, vale a dire idonei, necessari e appropriati al fine di migliorare il riciclaggio.

2. Lo stesso vale per il nuovo divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, (nuovo) della direttiva quadro sui rifiuti nonché per il divieto di collocamento in discarica di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva sulle discariche. Tali divieti possono essere imposti ai produttori e detentori di rifiuti solo se sono proporzionati. Inoltre l'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti richiede che la gestione di tali rifiuti sia garantita senza che siano messi in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Obbligo di fornire all'ECHA informazioni relative ad articoli (articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti)

La disposizione inserita all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 9, paragrafo 2, nel corso della fase finale dei negoziati di trilogia, che stabilisce che gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH debbano essere inclusi in una banca dati presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), solleva una serie di questioni dettagliate che è necessario chiarire affinché gli Stati membri possano elaborare regolamenti conformi agli obiettivi della disposizione. Ad esempio è necessario chiarire come poter identificare gli articoli interessati in modo che sia possibile inserirli in una banca dati centrale così da facilitarne la consultazione. È altresì necessario in particolare elaborare disposizioni comuni per risolvere la questione della moltiplicazione degli inserimenti di dati relativi ai singoli articoli, che prevedibilmente si verificherà spesso a causa dell'estensione dell'obbligo a tutti i fornitori dell'intera catena di approvvigionamento.

La Germania si rammarica che tale disposizione, che richiederà a tutte le parti di approfondire considerevoli sforzi, sia stata inclusa nel progetto senza gli opportuni preparativi in termini di contenuto o l'opportuna valutazione d'impatto necessaria per una questione così complessa. La Germania può approvarla solo in considerazione del compromesso generale raggiunto nel corso della procedura di trilogia. La Germania chiede che la Commissione, in consultazione con l'ECHA in quanto organo responsabile della gestione della banca dati, chiarisca gli specifici dettagli necessari affinché l'ECHA e gli Stati membri attuino la disposizione in modo opportuno limitando nel contempo il carico di lavoro al minimo indispensabile. Si invita la Commissione, nel caso in cui ritenga che siano necessarie ulteriori modifiche del diritto dell'Unione, a presentare i pertinenti progetti di disposizioni.

<i>Pacchetto "rifiuti": direttiva sulle discariche di rifiuti</i> Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 100-108	10/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU
Dichiarazione della Commissione relativa a un quadro strategico per l'economia circolare La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare¹⁹. Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio²⁰ basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni. Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica²¹ o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo²². Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti²³. Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito. Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019²⁴, conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità. ¹⁹ COM(2015) 614 final ²⁰ COM(2018) 29 final ²¹ COM (2018) 28 final ²² COM(2017) 637 final ²³ COM (2018) 32 final ²⁴ COM(2016) 773 final			

Dichiarazione della Commissione relativa alle iniziative sull'economia collaborativa

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare²⁵, la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"²⁶ del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

²⁵ COM(2015) 614 final

²⁶ COM(2016) 356 final

Dichiarazione della Commissione relativa alla microplastica

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare²⁷, la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastica, inclusi gli ingredienti a base di microsfele. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastica da tutte le fonti principali – che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

²⁷ COM (2018) 28 final

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e sui materiali non più considerati rifiuti

Nell'ambito del riesame del regolamento (UE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in programma entro la fine del 2020, la Commissione intende considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure sulle spedizioni di materiali non più considerati rifiuti se non saranno stabiliti criteri in materia a livello di Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Dichiarazione della Commissione sulle misure da adottare per assicurare il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica

In conformità dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica assicurandosi che tali misure non compromettano la realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare quelli concernenti la gerarchia dei rifiuti, la raccolta differenziata e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ivi stabiliti.

Sulla base dello scambio di opinioni che ha avuto luogo nella riunione del 30 giugno 2017 del gruppo di esperti sulla direttiva quadro sui rifiuti e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-323/13, la Commissione nei prossimi mesi intensificherà il dialogo con gli Stati membri sulle misure strategiche da adottare in questo campo.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione relativa alla disponibilità dei dati e agli obblighi di comunicazione

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

Dichiarazione della Polonia**Frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri**

La Polonia è delusa nel constatare le informazioni che riguardano l'aumento della frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri.

I progetti di direttive aumentano la frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri da una cadenza biennale a una annuale, il che non è mai stato accettato nel mandato. Le soluzioni presentate costituiscono un onere amministrativo notevole per gli Stati membri. La Polonia ha appoggiato il mandato nel maggio 2017 a condizione che tenesse conto della sua richiesta concernente la frequenza della comunicazione.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia sostiene il compromesso generale ottenuto durante i negoziati sul pacchetto "rifiuti", riconoscendo quanto sia stato faticoso raggiungere un accordo e quanto sia importante il pacchetto nell'ambito della strategia sull'economia circolare.

Nel corso dei negoziati sono state incluse tuttavia una serie di importanti disposizioni che non sono giuridicamente coerenti o che non sono state basate su un'adeguata valutazione d'impatto, segnatamente:

l'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e l'articolo 9, paragrafo 1 bis, sull'interfaccia tra REACH e i rifiuti, come anche la mancanza di riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti:
nell'articolo 11, paragrafo 1, sulla demolizione selettiva,
nell'articolo 18, paragrafo 3, sui rifiuti pericolosi miscelati,
nell'articolo 20 sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi e
nell'articolo 22, paragrafo 1, sui rifiuti organici.

A nostro avviso, è probabile che l'attuazione di dette disposizioni si riveli tanto problematica nella pratica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini da risultare perfino controproducente in relazione all'obiettivo generale di promuovere l'economia circolare in modo sostenibile.

Riteniamo inoltre che l'intera responsabilità finanziaria debba essere a carico dei regimi di responsabilità estesa del produttore e constatiamo che l'obiettivo di collocamento in discarica del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035/2040 non tiene sufficientemente conto delle diverse condizioni sociali o della densità e delle caratteristiche della popolazione tra i vari Stati membri e porta inevitabilmente al risultato, non ottimale, di un maggiore incenerimento.

Incoraggiamo inoltre la Commissione a trattare in modo sistematico e coerente le specifiche caratteristiche delle piccole isole remote nell'ambito delle misure di attuazione del pacchetto e, in particolare, della direttiva riveduta sulle discariche, come anche dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, e delle suddette disposizioni correlate.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia sostiene le finalità e gli obiettivi del pacchetto "rifiuti", come anche il relativo compromesso generale, che spiana la via a un maggiore riciclaggio e a una migliore economia circolare.

La Finlandia desidera nondimeno ribadire le sue preoccupazioni riguardo all'incoerenza degli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio rispetto agli obiettivi relativi ai materiali specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Più specificamente, la Finlandia ritiene che la riduzione degli obiettivi relativi ai materiali specifici non trovi sufficiente riscontro negli obiettivi generali di riciclaggio. Rispetto alla proposta della Commissione, ad esempio, l'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno è stato ridotto di 35 punti percentuali (da 60% a 25%) nel 2025 e di 45 punti percentuali (da 75% a 30%) nel 2030. Ciononostante, l'obiettivo generale per il 2025 è rimasto immutato (65%) rispetto alla proposta della Commissione e l'obiettivo per il 2030 è stato ridotto di soli 5 punti percentuali (da 75% a 70%).

La Finlandia ritiene inoltre che gli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non tengano sufficientemente conto del fatto che la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dipende in notevole misura dalla quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati. Al riguardo, l'accordo finale è particolarmente svantaggioso per gli Stati membri in cui è diffuso l'uso di imballaggi in legno e in cui è notevole la quota di rifiuti di imballaggio in legno rispetto alla quantità complessiva di rifiuti di imballaggio.

Per tali Stati membri gli obiettivi generali di riciclaggio possono essere raggiunti nella pratica unicamente se i tassi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno possono essere portati a livelli nettamente superiori agli obiettivi relativi ai materiali specifici. Nemmeno il riciclaggio estremamente efficace di altri materiali di rifiuti di imballaggio (ossia un riciclaggio di molto superiore ai loro obiettivi relativi ai materiali specifici) potrebbe compensare l'incidenza dominante del tasso inferiore di riciclaggio previsto per gli imballaggi in legno. Si tratta di una contraddizione poiché gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno sono stati volutamente fissati a un livello più basso a motivo delle limitate potenzialità di riciclaggio.

Pertanto, pur ribadendo il proprio impegno e sostegno a favore delle finalità e degli obiettivi del pacchetto "rifiuti", la Finlandia si rammarica che gli obiettivi vincolanti generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non consentano l'equo trattamento degli Stati membri in funzione della quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati rispetto alla quantità complessiva di tutti i materiali di imballaggio.

Dichiarazioni della Germania

Raccolta differenziata

1. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti in vigore stabilisce che, al fine della conformità all'obbligo di recupero previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti devono essere raccolti separatamente "laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". La modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, concordata nel trilogio ha rimosso tale riserva sostituendola nel nuovo articolo 10, paragrafo 3, con una clausola derogatoria speciale ai sensi della quale gli Stati membri possono consentire, a talune condizioni, deroghe all'obbligo di raccolta differenziata. Tale modifica dell'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti non ha ripercussioni solo sugli obblighi diretti dei produttori e dei detentori, ma anche sull'obbligo degli Stati membri di garantire la raccolta differenziata di taluni rifiuti, di raggiungere percentuali di riciclaggio (articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti) e di provvedere alla raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti).

La Germania sostiene l'obiettivo perseguito dalla direttiva quadro sui rifiuti di realizzare un'economia circolare sostenibile a livello sia nazionale che di UE. Tutte le parti interessate dovrebbero contribuire agli sforzi tesi a realizzare un'economia circolare, che necessita pertanto di una base giuridica solida. La Germania osserva che, indipendentemente dalla clausola derogatoria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che il diritto costituzionale tedesco stabiliscono che è possibile imporre ai produttori e ai detentori di rifiuti obblighi giuridicamente vincolanti quali, in particolare, gli obblighi di raccolta differenziata, solo se sono proporzionati, vale a dire idonei, necessari e appropriati al fine di migliorare il riciclaggio.

2. Lo stesso vale per il nuovo divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, (nuovo) della direttiva quadro sui rifiuti nonché per il divieto di collocamento in discarica di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva sulle discariche. Tali divieti possono essere imposti ai produttori e detentori di rifiuti solo se sono proporzionati. Inoltre l'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti richiede che la gestione di tali rifiuti sia garantita senza che siano messi in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Obbligo di fornire all'ECHA informazioni relative ad articoli (articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti)

La disposizione inserita all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 9, paragrafo 2, nel corso della fase finale dei negoziati di trilogia, che stabilisce che gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH debbano essere inclusi in una banca dati presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), solleva una serie di questioni dettagliate che è necessario chiarire affinché gli Stati membri possano elaborare regolamenti conformi agli obiettivi della disposizione. Ad esempio è necessario chiarire come poter identificare gli articoli interessati in modo che sia possibile inserirli in una banca dati centrale così da facilitarne la consultazione. È altresì necessario in particolare elaborare disposizioni comuni per risolvere la questione della moltiplicazione degli inserimenti di dati relativi ai singoli articoli, che prevedibilmente si verificherà spesso a causa dell'estensione dell'obbligo a tutti i fornitori dell'intera catena di approvvigionamento.

La Germania si rammarica che tale disposizione, che richiederà a tutte le parti di approfondire considerevoli sforzi, sia stata inclusa nel progetto senza gli opportuni preparativi in termini di contenuto o l'opportuna valutazione d'impatto necessaria per una questione così complessa. La Germania può approvarla solo in considerazione del compromesso generale raggiunto nel corso della procedura di trilogia. La Germania chiede che la Commissione, in consultazione con l'ECHA in quanto organo responsabile della gestione della banca dati, chiarisca gli specifici dettagli necessari affinché l'ECHA e gli Stati membri attuino la disposizione in modo opportuno limitando nel contempo il carico di lavoro al minimo indispensabile. Si invita la Commissione, nel caso in cui ritenga che siano necessarie ulteriori modifiche del diritto dell'Unione, a presentare i pertinenti progetti di disposizioni.

<i>Pacchetto "rifiuti": direttiva sui rifiuti di imballaggio</i> Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 141-154	12/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU
Dichiarazione della Commissione relativa a un quadro strategico per l'economia circolare La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare²⁸. Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio⁹ basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni. Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica³⁰ o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo³¹. Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti³². Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito. Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019³³, conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità. ²⁸ COM(2015) 614 final ²⁹ COM(2018) 29 final ³⁰ COM (2018) 28 final ³¹ COM(2017) 637 final ³² COM (2018) 32 final ³³ COM(2016) 773 final			

Dichiarazione della Commissione relativa alle iniziative sull'economia collaborativa

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare³⁴, la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"³⁵ del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

³⁴ COM(2015) 614 final

³⁵ COM(2016) 356 final

Dichiarazione della Commissione relativa alla microplastica

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare³⁶, la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastica, inclusi gli ingredienti a base di microsfele. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastica da tutte le fonti principali – che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

³⁶ COM (2018) 28 final

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e sui materiali non più considerati rifiuti

Nell'ambito del riesame del regolamento (UE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in programma entro la fine del 2020, la Commissione intende considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure sulle spedizioni di materiali non più considerati rifiuti se non saranno stabiliti criteri in materia a livello di Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Dichiarazione della Commissione sulle misure da adottare per assicurare il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica

In conformità dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica assicurandosi che tali misure non compromettano la realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare quelli concernenti la gerarchia dei rifiuti, la raccolta differenziata e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ivi stabiliti.

Sulla base dello scambio di opinioni che ha avuto luogo nella riunione del 30 giugno 2017 del gruppo di esperti sulla direttiva quadro sui rifiuti e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-323/13, la Commissione nei prossimi mesi intensificherà il dialogo con gli Stati membri sulle misure strategiche da adottare in questo campo.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione relativa alla disponibilità dei dati e agli obblighi di comunicazione

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

Dichiarazione della Polonia

I. Frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri

La Polonia è delusa nel constatare le informazioni che riguardano l'aumento della frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri.

I progetti di direttive aumentano la frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri da una cadenza biennale a una annuale, il che non è mai stato accettato nel mandato. Le soluzioni presentate costituiscono un onere amministrativo notevole per gli Stati membri. La Polonia ha appoggiato il mandato nel maggio 2017 a condizione che tenesse conto della sua richiesta concernente la frequenza della comunicazione.

II. Plausibilità e fattibilità di taluni obiettivi di riciclaggio

Per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica, la Polonia osserva che l'obiettivo del 55% nel 2030 può essere tecnicamente difficile da realizzare, considerate le proprietà di taluni materiali.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia sostiene il compromesso generale ottenuto durante i negoziati sul pacchetto "rifiuti", riconoscendo quanto sia stato faticoso raggiungere un accordo e quanto sia importante il pacchetto nell'ambito della strategia sull'economia circolare.

Nel corso dei negoziati sono state incluse tuttavia una serie di importanti disposizioni che non sono giuridicamente coerenti o che non sono state basate su un'adeguata valutazione d'impatto, segnatamente:

l'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e l'articolo 9, paragrafo 1 bis, sull'interfaccia tra REACH e i rifiuti, come anche la mancanza di riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti:
nell'articolo 11, paragrafo 1, sulla demolizione selettiva,
nell'articolo 18, paragrafo 3, sui rifiuti pericolosi miscelati,
nell'articolo 20 sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi e
nell'articolo 22, paragrafo 1, sui rifiuti organici.

A nostro avviso, è probabile che l'attuazione di dette disposizioni si riveli tanto problematica nella pratica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini da risultare perfino controproducente in relazione all'obiettivo generale di promuovere l'economia circolare in modo sostenibile.

Riteniamo inoltre che l'intera responsabilità finanziaria debba essere a carico dei regimi di responsabilità estesa del produttore e constatiamo che l'obiettivo di collocamento in discarica del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035/2040 non tiene sufficientemente conto delle diverse condizioni sociali o della densità e delle caratteristiche della popolazione tra i vari Stati membri e porta inevitabilmente al risultato, non ottimale, di un maggiore incenerimento.

Incoraggiamo inoltre la Commissione a trattare in modo sistematico e coerente le specifiche caratteristiche delle piccole isole remote nell'ambito delle misure di attuazione del pacchetto e, in particolare, della direttiva riveduta sulle discariche, come anche dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, e delle suddette disposizioni correlate.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia sostiene le finalità e gli obiettivi del pacchetto "rifiuti", come anche il relativo compromesso generale, che spiana la via a un maggiore riciclaggio e a una migliore economia circolare.

La Finlandia desidera nondimeno ribadire le sue preoccupazioni riguardo all'incoerenza degli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio rispetto agli obiettivi relativi ai materiali specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Più specificamente, la Finlandia ritiene che la riduzione degli obiettivi relativi ai materiali specifici non trovi sufficiente riscontro negli obiettivi generali di riciclaggio. Rispetto alla proposta della Commissione, ad esempio, l'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno è stato ridotto di 35 punti percentuali (da 60% a 25%) nel 2025 e di 45 punti percentuali (da 75% a 30%) nel 2030. Ciononostante, l'obiettivo generale per il 2025 è rimasto immutato (65%) rispetto alla proposta della Commissione e l'obiettivo per il 2030 è stato ridotto di soli 5 punti percentuali (da 75% a 70%).

La Finlandia ritiene inoltre che gli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non tengano sufficientemente conto del fatto che la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dipende in notevole misura dalla quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati. Al riguardo, l'accordo finale è particolarmente svantaggioso per gli Stati membri in cui è diffuso l'uso di imballaggi in legno e in cui è notevole la quota di rifiuti di imballaggio in legno rispetto alla quantità complessiva di rifiuti di imballaggio.

Per tali Stati membri gli obiettivi generali di riciclaggio possono essere raggiunti nella pratica unicamente se i tassi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno possono essere portati a livelli nettamente superiori agli obiettivi relativi ai materiali specifici. Nemmeno il riciclaggio estremamente efficace di altri materiali di rifiuti di imballaggio (ossia un riciclaggio di molto superiore ai loro obiettivi relativi ai materiali specifici) potrebbe compensare l'incidenza dominante del tasso inferiore di riciclaggio previsto per gli imballaggi in legno. Si tratta di una contraddizione poiché gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno sono stati volutamente fissati a un livello più basso a motivo delle limitate potenzialità di riciclaggio.

Pertanto, pur ribadendo il proprio impegno e sostegno a favore delle finalità e degli obiettivi del pacchetto "rifiuti", la Finlandia si rammarica che gli obiettivi vincolanti generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non consentano l'equo trattamento degli Stati membri in funzione della quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati rispetto alla quantità complessiva di tutti i materiali di imballaggio.

Dichiarazioni della Germania

Raccolta differenziata

1. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti in vigore stabilisce che, al fine della conformità all'obbligo di recupero previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti devono essere raccolti separatamente "laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". La modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, concordata nel trilogio ha rimosso tale riserva sostituendola nel nuovo articolo 10, paragrafo 3, con una clausola derogatoria speciale ai sensi della quale gli Stati membri possono consentire, a talune condizioni, deroghe all'obbligo di raccolta differenziata. Tale modifica dell'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti non ha ripercussioni solo sugli obblighi diretti dei produttori e dei detentori, ma anche sull'obbligo degli Stati membri di garantire la raccolta differenziata di taluni rifiuti, di raggiungere percentuali di riciclaggio (articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti) e di provvedere alla raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti).

La Germania sostiene l'obiettivo perseguito dalla direttiva quadro sui rifiuti di realizzare un'economia circolare sostenibile a livello sia nazionale che di UE. Tutte le parti interessate dovrebbero contribuire agli sforzi tesi a realizzare un'economia circolare, che necessita pertanto di una base giuridica solida. La Germania osserva che, indipendentemente dalla clausola derogatoria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che il diritto costituzionale tedesco stabiliscono che è possibile imporre ai produttori e ai detentori di rifiuti obblighi giuridicamente vincolanti quali, in particolare, gli obblighi di raccolta differenziata, solo se sono proporzionati, vale a dire idonei, necessari e appropriati al fine di migliorare il riciclaggio.

2. Lo stesso vale per il nuovo divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, (nuovo) della direttiva quadro sui rifiuti nonché per il divieto di collocamento in discarica di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva sulle discariche. Tali divieti possono essere imposti ai produttori e detentori di rifiuti solo se sono proporzionati. Inoltre l'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti richiede che la gestione di tali rifiuti sia garantita senza che siano messi in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Obbligo di fornire all'ECHA informazioni relative ad articoli (articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti)

La disposizione inserita all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 9, paragrafo 2, nel corso della fase finale dei negoziati di trilogia, che stabilisce che gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH debbano essere inclusi in una banca dati presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), solleva una serie di questioni dettagliate che è necessario chiarire affinché gli Stati membri possano elaborare regolamenti conformi agli obiettivi della disposizione. Ad esempio è necessario chiarire come poter identificare gli articoli interessati in modo che sia possibile inserirli in una banca dati centrale così da facilitarne la consultazione. È altresì necessario in particolare elaborare disposizioni comuni per risolvere la questione della moltiplicazione degli inserimenti di dati relativi ai singoli articoli, che prevedibilmente si verificherà spesso a causa dell'estensione dell'obbligo a tutti i fornitori dell'intera catena di approvvigionamento.

La Germania si rammarica che tale disposizione, che richiederà a tutte le parti di approfondire considerevoli sforzi, sia stata inclusa nel progetto senza gli opportuni preparativi in termini di contenuto o l'opportuna valutazione d'impatto necessaria per una questione così complessa. La Germania può approvarla solo in considerazione del compromesso generale raggiunto nel corso della procedura di trilogia. La Germania chiede che la Commissione, in consultazione con l'ECHA in quanto organo responsabile della gestione della banca dati, chiarisca gli specifici dettagli necessari affinché l'ECHA e gli Stati membri attuino la disposizione in modo opportuno limitando nel contempo il carico di lavoro al minimo indispensabile. Si invita la Commissione, nel caso in cui ritenga che siano necessarie ulteriori modifiche del diritto dell'Unione, a presentare i pertinenti progetti di disposizioni.

<i>Regolamento sull'agricoltura biologica</i> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 1-92	62/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ, CY, LT, SK, FI astenuiti: BE, HU, AT
---	-------	-------------------------	---

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione sugli esperimenti temporanei per le varietà biologiche

La Commissione riconosce la necessità di stabilire le condizioni in cui le varietà biologiche adatte alla produzione biologica devono essere sviluppate.

Al fine di stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica", nonché di definire le condizioni a cui le "varietà biologiche adatte alla produzione biologica" possono essere prodotte a scopo di commercializzazione, la Commissione organizzerà un esperimento temporaneo, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

L'esperimento temporaneo stabilirà i criteri per descrivere la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità, e, se del caso, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica e affronterà altre condizioni di commercializzazione quali l'etichettatura e l'imballaggio. Tali condizioni e criteri terranno conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, come il rafforzamento della diversità genetica, la resistenza alle malattie e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche. Saranno elaborate relazioni annuali per monitorare l'avanzamento dell'esperimento temporaneo.

Nell'ambito di tale esperimento, che deve basarsi su un periodo di sette anni e prevedere quantitativi sufficienti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE, 2002/57/CEE, 2008/72/CEE e 2008/90/CE.

La Commissione valuterà il risultato dell'esperimento al fine di proporre l'adeguamento delle disposizioni della legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali alle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica".

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 55

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Francia

La Francia aveva auspicato un approccio più ambizioso all'uso di adiuvanti, sinergizzanti e coformulanti nella produzione biologica. Può accettare il testo finale fermo restando che sarà ancora possibile proibire l'uso di alcune sostanze a livello nazionale laddove queste non rispettino i principi e gli obiettivi della produzione biologica.

La Francia chiede alla Commissione di monitorare l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, e il suo impatto sulla produzione biologica. Qualora risulti che l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, rischi di compromettere l'integrità del settore biologico, la Commissione dovrà proporre al Consiglio e al Parlamento europeo un'appropriata modifica del regolamento.

Infine, la Francia desidera ricordare che ribadisce il suo convincimento che l'attuazione a livello europeo e nazionale del regolamento deve rispettare pienamente gli obiettivi di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la solidità del sistema di controllo. Ricorda inoltre le sue dichiarazioni allegate ai processi verbali delle riunioni del CSA del 27 febbraio e del 29 maggio 2017.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia appoggia l'adozione del nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Il regolamento crea un quadro a lungo termine per il settore biologico. Tuttavia, la Svezia si rammarica del fatto che alcune parti del regolamento ostacolano l'espansione di alcune forme di produzione, ad esempio lo sviluppo di alcune imprese di orticoltura in serra che non saranno in grado di aumentare la loro superficie agricola. In alcuni casi, il regolamento ostacolerà anche le innovazioni, il che potrebbe limitare lo sviluppo a lungo termine del settore. La Svezia continuerà a contribuire allo sviluppo positivo del settore dell'agricoltura biologica e attende con interesse la relazione della Commissione sull'uso delle aiuole demarcate nella produzione biologica. I riscontri scientifici che tengono conto delle differenze geografiche e climatiche degli Stati membri dovrebbero costituire la base delle norme applicabili alle imprese di orticoltura in serra.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca esprime preoccupazione in merito alla forma della proposta di regolamento finale relativo al settore biologico. Manifestiamo il nostro disappunto poiché le intenzioni originali della riforma, ovvero la semplificazione e l'armonizzazione delle norme per gli operatori biologici in tutta l'UE, non sono state rispettate. Inoltre, temiamo che le incongruenze del testo cui si è giunti possano comportare una perdita di credibilità dell'etichetta biologica agli occhi dei consumatori.

La Repubblica ceca esprime altresì profondo rammarico per la decisione di rinviare la risoluzione della questione relativa alla presenza dei residui di pesticidi nei prodotti biologici, considerata una delle questioni fondamentali dell'attuale riforma. In tal modo si trasmette ai consumatori il segnale preoccupante che le loro aspettative riguardo a prodotti biologici privi di pesticidi potrebbero non essere necessariamente soddisfatte.

Riteniamo che l'accordo costituisca un passo indietro che compromette l'ulteriore sviluppo del settore.

Dichiarazione della Lituania

La Lituania rileva che la proposta include ancora una clausola inadeguata, che disattende le aspettative dei consumatori prevedendo il rinvio a data futura di una decisione relativa al limite delle sostanze non autorizzate nella produzione biologica. La proposta, nella sua versione attuale, deluderebbe i consumatori di tutta l'UE che scelgono prodotti biologici a causa della natura specifica della loro produzione, ossia in quanto prodotti "puliti" privi di pesticidi.

Rileviamo inoltre che la proposta non garantisce un'armonizzazione dei requisiti a livello dell'UE. Per raggiungere un accordo a qualsiasi costo, nella proposta sono state inserite una serie di deroghe che gli Stati membri possono adottare su base individuale nonché alcune deroghe previste soltanto per determinati Stati membri, il che porterà a condizioni di concorrenza disomogenee sul mercato.

Per tutti i suesposti motivi, la Lituania si oppone al testo della proposta relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

<i>Regolamento sull'omologazione</i> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 151 del 14.6.2018, pagg. 1-218	73/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ, DE, LV, SK
Dichiarazioni della Commissione europea <u>Il collegamento tra le varie banche dati nazionali e dell'UE [articolo 9, lettera a)]</u> La Commissione condivide le opinioni del legislatore in merito al fatto che dovrebbe essere garantita l'interconnessione tra le varie banche dati utilizzate per l'omologazione e la vigilanza del mercato. Poiché alcune banche dati sono gestite a livello nazionale, l'efficace interconnessione dipenderà dalla piena cooperazione degli Stati membri. <u>Il "new deal" per i consumatori</u> La Commissione esprime preoccupazione per le situazioni di danno collettivo che colpiscono gli interessi dei consumatori, come emerso dalle rivelazioni del settembre 2015 relative al mancato rispetto, da parte delle case automobilistiche, delle norme sulle emissioni per alcuni inquinanti atmosferici, ed è consapevole dei limiti degli strumenti procedurali esistenti a livello nazionale nel garantire che i consumatori dispongano di adeguati mezzi di ricorso in tali situazioni. La Commissione ha adottato una proposta relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori [COM(2018) 184 final] nel quadro del pacchetto "New deal per i consumatori" in data 11 aprile 2018, nell'intento di consentire a soggetti riconosciuti di avviare azioni rappresentative a nome dei consumatori e di conferire poteri sanzionatori più incisivi alle autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori. Grazie a tale proposta, una volta adottata, le vittime di pratiche commerciali sleali, come la pubblicità ingannevole da parte di costruttori di automobili non conformi al quadro normativo dell'Unione per l'omologazione dei veicoli o alla legislazione ambientale, saranno in grado di ottenere riparazione a livello collettivo.			

Le verifiche di mercato obbligatorie effettuate dalla Commissione (articolo 9)

La Commissione si compiace del fatto che le verifiche di mercato che è tenuta a svolgere sono state confermate dal legislatore. Ora è essenziale che il legislatore garantisca anche che tale attività sia adeguatamente finanziata, in particolare nel contesto della proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.

Status quo per i veicoli di fine serie (articolo 47)

La Commissione si rammarica del fatto che, invece di introdurre una procedura dell'UE per i veicoli di fine serie, la legislazione futura manterrà in essere la procedura nazionale, che risulta onerosa per gli importatori, i costruttori di veicoli, le autorità nazionali e regionali. La procedura attuale non presenta inoltre alcun valore aggiunto per la sicurezza e l'ambiente e causa problemi al mercato interno dei veicoli usati. **Le norme relative all'attività dei comitati**

Per quanto concerne le norme sui comitati: la Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

La soppressione della delega conferita alla Commissione per disciplinare gli impianti di manipolazione delle prove relative alle emissioni di CO₂ in condizioni d'uso (articolo 91)

La Commissione si rammarica del fatto che la proposta iniziale della Commissione di disciplinare la conformità in servizio delle emissioni di CO₂ mediante una normativa di attuazione non sia stata sostenuta dai colegislatori. Ciò determinerà un ulteriore ritardo nell'istituzione di una procedura di valutazione della conformità in servizio, che costituisce un elemento essenziale per garantire che i valori relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante attribuiti ai singoli veicoli siano affidabili. La Commissione ha incluso un mandato analogo nella sua proposta di nuove norme relative alle emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, adottata l'8 novembre 2017, e invita i colegislatori a fornirle sostegno.

Dichiarazione della Repubblica ceca e della Lettonia

La Repubblica ceca e la Lettonia concordano pienamente sull'esigenza di rivedere il quadro di omologazione per i veicoli a motore, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza e protezione della salute e dell'ambiente.

La Repubblica ceca e la Lettonia sostengono gli obiettivi e i principi del nuovo regolamento quali vigilanza del mercato efficiente, procedure di richiamo e di salvaguardia chiare e armonizzate, funzionamento corretto dei servizi tecnici, maggiore coordinamento delle autorità nazionali e applicazione uniforme delle norme di omologazione. Un sistema di vigilanza del mercato efficiente dovrebbe basarsi, innanzi tutto, sul principio della valutazione del rischio.

La Repubblica ceca e la Lettonia rimangono critiche rispetto al rivendicato valore aggiunto dell'ulteriore controllo della Commissione sulle autorità nazionali di omologazione concordato nel testo dell'articolo 9 bis emerso dai triloghi con il Parlamento europeo. La valutazione delle autorità di omologazione da parte della Commissione non può essere considerata necessaria e proporzionata per conseguire gli obiettivi del regolamento. Al contrario, oltre ad aggiungere burocrazia superflua nel sistema, un tale meccanismo mina i principi stessi del sistema di omologazione dell'UE. L'articolo 9 bis interferisce nelle attività delle autorità nazionali che rientrano nelle competenze degli Stati membri. Col mancato rispetto delle competenze delle autorità nazionali di omologazione risultano compromessi la fiducia e il rispetto nei confronti del sistema di omologazione dell'UE in quanto tale. Detta valutazione costituisce per giunta un doppione rispetto al sistema di valutazione inter pares e aumenta i già notevoli oneri amministrativi che gravano sulle autorità.

Inoltre, la Repubblica ceca e la Lettonia ritengono che il testo dell'articolo 90 sia di importanza fondamentale, dato che stabilisce un meccanismo di sanzioni dell'UE che comporta un impatto diretto sui costruttori. Pertanto, la procedura relativa alle sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione dovrebbero essere adottati mediante un atto di esecuzione.

Dichiarazione della Germania

Il governo federale ringrazia tutti i portatori di interessi per il progetto di regolamento in esame relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La Germania sostiene la revisione della direttiva quadro relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, nonché dei sistemi, delle componenti e delle entità tecniche con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza stradale, nonché la tutela della salute e dell'ambiente. L'aspetto principale riguarda l'introduzione di una vigilanza del mercato obbligatoria, obblighi di informazione degli Stati membri e un monitoraggio più rigoroso dei servizi tecnici che effettuano le prove sui veicoli nel quadro dell'omologazione.

Il governo federale ritiene tuttavia che il progetto di regolamento non sia sufficientemente ambizioso. L'obiettivo è migliorare le norme per l'omologazione e la vigilanza del mercato, oltre che ripristinare la fiducia nei confronti della normativa europea in materia di omologazione. Nel corso delle consultazioni la Germania ha presentato una serie di proposte che vanno oltre la proposta attuale e che avrebbero contribuito alla sua univocità, chiarezza e applicabilità. Il governo federale deplora che alcune richieste fondamentali della Germania non siano state incluse nel presente progetto di regolamento. Si tratta, in particolare, dei seguenti aspetti:

- precisazione delle norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato con una procedura chiaramente definita in caso di non conformità dei prodotti;
- proposta del governo federale di istituire un organo di risoluzione che, in caso di controversie, prepari, in qualità di gruppo di esperti, una decisione entro termini temporali chiaramente definiti;
- introduzione di un sistema di rotazione per i servizi tecnici con l'obiettivo di migliorarne la qualità. Secondo il principio del doppio controllo un secondo servizio tecnico dovrebbe assumere una funzione di controllo a campione, accrescendo in tal modo la qualità delle omologazioni;
- sostituzione delle norme relative ai veicoli di fine serie con certificati di conformità ai fini della prima immatricolazione che, una volta emessi, abbiano validità illimitata.
- La Germania continua a sostenere il monitoraggio delle emissioni di CO₂ da parte delle autorità nonché il controllo del consumo di carburante in condizioni reali di guida, in quanto tali elementi sono stati eliminati dalla presente proposta. Il governo federale ritiene importante che tale misura sia attuata tempestivamente.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di comitato RID dell'OTIF (30 maggio 2018)</i> Decisione (UE) 2018/768 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia GU L 129 del 25.5.2018, pagg. 77-79	7209/18
<i>Date delle elezioni del PE del 2019</i> Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto GU L 129 del 25.5.2018, pagg. 76-76	7162/18
<i>Revisione della raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente</i> Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 189 del 4.6.2018, pagg. 1-13	9009/18
<i>Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento</i> Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento GU C 195 del 7.6.2018, pagg. 1-5	9010/18

Conclusioni del Consiglio "Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione"	9012/18
Conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nella costruzione di una società sicura, coesa e armoniosa in Europa	9013/18
Conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nell'affrontare le sfide demografiche nell'Unione europea	9014/18
Conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE	9015/18
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport	9016/18
3618^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 22 maggio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Corte dei conti europea - Relazione speciale "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania" - Conclusioni del Consiglio</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 04/2018 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania"	8952/18
<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari")</i> Decisione (UE) 2018/776 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari») (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 131 del 29.5.2018, pagg. 12-13	8187/18

<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)</i> Decisione (UE) 2018/777 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa») (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 131 del 29.5.2018, pagg. 14-15	8190/18
<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 - Sicurezza sociale)</i> Decisione (UE) 2018/786 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 132 del 30.5.2018, pagg. 45-47	8194/18
<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)</i> Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR) GU L 137 del 4.6.2018, pagg. 7-22	7438/18
Conclusioni del Consiglio su energia e sviluppo	8954/18

<i>Conclusioni su "Investire nello sviluppo sostenibile" e sulla relazione 2018 sugli obiettivi dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo</i> Conclusioni del Consiglio su "Investire nello sviluppo sostenibile" e relazione annuale 2018 al Consiglio europeo sugli obiettivi dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo.	8959/18
<i>Conclusioni sulla relazione annuale sugli strumenti UE per il finanziamento delle azioni esterne</i> Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2016	8960/18
<i>Relazioni con il Messico - Adesione della Croazia e applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico</i> Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	15380/17
<i>Relazioni con il Messico - Adesione della Croazia e applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico</i> Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	15383/17

<i>Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare in sede di Consiglio congiunto UE-Messico istituito a norma dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/200 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	15376/17
<i>Negoziati sugli accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Australia per un accordo di libero scambio	7663/18
<i>Negoziati sugli accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo di libero scambio	7661/18
Conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'UE	9120/18

3619 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 25 maggio 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica</i> Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica GU L 139 del 5.6.2018, pagg. 1-13	7160/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio Al fine di garantire un'adeguata parità di condizioni per quanto riguarda l'efficace scambio di informazioni e la piena trasparenza sui meccanismi di elusione dello standard comune di comunicazione (CRS), il Consiglio esprime il suo fermo sostegno politico a un'azione a livello internazionale a favore dell'applicazione generale delle norme sulla comunicazione obbligatoria per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture opache.			
Dichiarazione della Germania La Repubblica federale di Germania ritiene che, in Germania, il segreto professionale dell'avvocato si applichi anche ai revisori dei conti, ai consulenti fiscali e agli esperti contabili così come agli avvocati.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Ungheria - deroga in materia di IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 134 del 31.5.2018, pagg. 10-11	8045/18
<i>Conclusioni sulla relazione della Corte dei conti europea relativa alla Grecia</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 17/2017 della Corte dei conti europea: "L'intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca"	8665/18
<i>Conclusioni sulla buona governance in materia fiscale negli accordi con paesi terzi</i> Conclusioni del Consiglio sulla "disposizione standard dell'UE relativa alla buona governance in materia fiscale negli accordi con paesi terzi"	9294/18
<i>Semestre europeo 2018</i> Conclusioni del Consiglio sugli esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2017	9354/18
Dichiarazione dell'Ungheria L'Ungheria ritiene che le conclusioni del Consiglio sugli esami approfonditi e sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2017 debbano tener conto dell'esito dei dibattiti svoltisi nelle riunioni del Consiglio europeo di dicembre 2017 e marzo 2018 con riguardo alla dimensione sociale dell'UE. Poiché in dette riunioni non è stato raggiunto alcun consenso sull'integrazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel processo del semestre europeo, l'Ungheria non può accettare CONCLUSIONI in cui si afferma che la Commissione ha integrato il pilastro europeo dei diritti sociali nelle relazioni per paese. Di conseguenza, l'Ungheria non può concordare con la formulazione del punto 17 delle conclusioni del Consiglio e si astiene dall'adottarne il testo.	
Conclusioni del Consiglio sulla sostenibilità delle finanze pubbliche dinanzi all'invecchiamento della popolazione	9356/18

3620^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 28 e 29 maggio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica libanese sul partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)</i> Decisione (UE) 2018/826 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 1-2	11967/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato misto veterinario UE-Svizzera</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguardala decisione n. 1/2018 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo	14048/17

<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che impone un'ammenda all'Austria</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/818 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg GU L 137 del 4.6.2018, pagg. 23-24	9140/17
Dichiarazione della Commissione L'affidabilità dei dati relativi al disavanzo e al debito degli Stati membri è di fondamentale importanza per una sana governance economica dell'Unione, come riconosciuto dall'adozione del regolamento (UE) n. 1173/2011. Nell'imporre un'ammenda deve essere rispettato il principio della parità di trattamento con riferimento ai casi precedenti. La Commissione, pur apprezzando il fatto che il Consiglio non contesti né la competenza esclusiva della Commissione a condurre le indagini né i fatti quali accertati dalla Commissione, si rammarica delle circostanze della riduzione dell'ammenda da parte del Consiglio. La Commissione non ritiene che "le difficoltà inerenti all'elevata complessità dei fatti" rappresentino una giustificazione pertinente per la riduzione dell'importo dell'ammenda, in questo caso o in eventuali casi futuri.	
Conclusioni del Consiglio sul cloud europeo per la scienza aperta	9291/18
Conclusioni del Consiglio su "Accelerare la circolazione delle conoscenze nell'UE"	9507/18

3621 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 28 maggio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Siria - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 131 del 29.5.2018, pagg. 16-22	8200/18
<i>Siria - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 131 del 29.5.2018, pagg. 1-7	8201/18
Conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia	8941/18
<i>Conclusioni sulle missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio (relazione speciale n. 22/2017)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 22/2017 della Corte dei conti europea: "Le missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio"	9121/18
<i>Conclusioni sulla posizione dell'UE in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW)</i> Conclusioni del Consiglio sulla posizione dell'UE in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, alla luce della terza conferenza di revisione per la valutazione dell'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle SALW (New York, 18-29 giugno 2018)	8978/18
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della dimensione civile della PSDC	9288/18
Conclusioni del Consiglio sul Venezuela	9167/18

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 28 al 31 maggio 2018)

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea GU L 143 del 7.6.2018, pagg. 1-18	24/18 (9475/18)	Non pertinente	Non pertinente